numero 1/2026

ISSN 3035-1839
DOI: 10.69099/RCBI-2026-1-05-N6E

costituzionalismo britannico e irlandese

Libertà e diritti fondamentali

Libertà costituzionali e orizzonte militare britannici. Un'analisi storica e internazionale.

Nicola Neri

Professore Associato di Storia delle Relazioni Internazionali e di Storia e Istituzioni delle Americhe, Università di Bari Aldo Moro

costituzionalismo britannico e irlandese

numero 1/2026

Libertà costituzionali e orizzonte militare britannici. Un'analisi storica e internazionale.

di Nicola Neri*

Abstract (Ita): La transizione dalle milizie locali anglosassoni (fyrd), radicate in vincoli feudali e territoriali, al modello istituzionale emerso con la Magna Carta (1215) segna un passaggio cruciale dalla difesa personale a un sistema normativo centralizzato, influenzato dalla conquista normanna, dal Bill of Rights (1689) e da atti di smobilitazione come quelli del 1660 e 1698. Tali provvedimenti subordinano l'esercito permanente al consenso parlamentare, limitando prerogative monarchiche e imponendo controlli fiscali e contabili, con impatti su reclutamento, Habeas Corpus e governance militare fino all'era contemporanea. L'analisi si estende alla Costituzione irlandese (1937), che enfatizza il controllo civile sulle forze armate, neutralità e tutela dei diritti in contesti di sicurezza interna.

Abstract (Eng): The transition from Anglo-Saxon local militias (fyrd), rooted in feudal and territorial bonds, to the institutional model emerging with the Magna Carta (1215) marks a crucial shift from personal defense to a centralized normative system, influenced by the Norman Conquest, the Bill of Rights (1689), and disbanding acts such as those of 1660 and 1698. These measures subordinate the standing army to parliamentary consent, limiting monarchical prerogatives and imposing fiscal and accounting controls, with impacts on recruitment, Habeas Corpus, and military governance up to the contemporary era. The analysis extends to the Irish Constitution (1937), which emphasizes civilian control over the armed forces, neutrality, and the protection of rights in internal security contexts.

Parole chiave: Forze armate; Costituzione; Mobilitazione; Smobilitazione; Reclutamento; Libertà

Keywords: Armed Forces; Constitution; Mobilization; Demobilization; Recruitment; Freedom

Sommario: Sull'argomento si veda: C. Warren Hollister, The Military Organization of Norman England, Oxford, Oxford University Press, 1965; F. M. Stenton, Anglo-Saxon England, Oxford, at Clarendon Press, 1985; A. L. Poole, From Domesday Book to Magna Carta, 1087-1216 (Oxford History of England), 2nd edition, Oxford, at Clarendon Press, 1955; D. Carpenter, The Struggle for Mastery in Britain, 1066-1284, London, Penguin Books Ltd, 2004; J. M. Stearns, The Germs and Developments of the Laws of England, Embracing the Anglo-Saxon Laws Extant: from the Sixth Century to A.D. 1066, Lawbook Exchange Ltd, 2007; W. Stubbs, The Constitutional History of England, in its Origin and Development, Cambridge, Cambridge University Press, 2011

Genesi, evoluzione e protostoria

Il ritiro progressivo dell'impero romano dalla Britannia e l'inizio delle incursioni sassoni aprirono uno spazio lasciato in parte alla storia e in parte al mito, nel quale, come è persino troppo noto, ha potuto prosperare la leggenda arturiana che, almeno dal punto di vista emotivo, etico e narrativo, ha alimentato dall'alto medioevo in poi, l'immaginario della cultura militare britannica. E non solo militare, e non solo britannica. Ma, dal punto di vista rigorosamente storico, il passaggio dalle strutture militari del *fyrd*, o milizia popolare, anglosassone alla cornice istituzionale che emerge con la Magna Carta del 1215 rappresenta una transizione cruciale dalla difesa basata su obblighi personali e locali a un modello di *governance* della forza armata subordinato a principi giuridici comuni. La milizia popolare, originariamente radicata in vincoli feudali e territoriali, venne incorporata in un quadro normativo caratterizzato da affidabilità e prevedibilità, controllo delle risorse e re-

* Professore Associato di Storia delle Relazioni Internazionali e di Storia e Istituzioni delle Americhe, Università di Bari Aldo Moro

a conquista normanna, la centralizzazione del potere e l'emersione di principi di stato di diritto che avrebbero successivamente influenzato l'organizzazione militare e la politica fiscale nell'ambito della difesa. Fino alla prima fase successiva alla conquista normanna, il *fyrd* anglosassone era una milizia di liberi proprietari terrieri convocabili per la difesa del regno. La logica operativa era fortemente locale: la mobilitazione avveniva in risposta a minacce vicine, con coesione tra comunità e signori locali, e la leva era intrecciata a rapporti di socialità e fedeltà personale. L'organizzazione del *fyrd* era inoltre caratterizzata dall'assenza di una standardizzazione centrale, da procedure di reclutamento omogenee e controllo unificato delle risorse necessarie per la guerra. La gestione della spesa bellica dipendeva da reti fiduciarie locali, con margini di razionalità amministrativa spesso limitati e vulnerabili ad abusi, inefficienza e conflitti tra nobili e popolazione locale[1]. La conquista normanna del 1066 e la successiva consolidazione del potere comportarono una trasformazione della logica militare. Il modello di servizio cavalleresco, basato su legami di vassallaggio, sostituisce progressivamente o integra la mobilitazione diffusa del *fyrd* con una gerarchia di fedeltà e obblighi politici più stringenti. Pur offrendo una maggiore coesione e disciplina, questo sistema implicò l'introduzione anche di una burocrazia crescente per la gestione delle forze armate e delle risorse necessarie[2]

Sull'argomento si veda: C. Warren Hollister, *The Military Organization of Norman England*, Oxford, Oxford University Press, 1965; F. M. Stenton, *Anglo-Saxon England*, Oxford, at Clarendon Press, 1985; A. L. Poole, *From Domesday Book to Magna Carta, 1087-1216 (Oxford History of England)*, 2nd edition, Oxford, at Clarendon Press, 1955; D. Carpenter, *The Struggle for Mastery in Britain, 1066-1284,* London, Penguin Books Ltd, 2004; J. M. Stearns, *The Germs and Developments of the Laws of England, Embracing the Anglo-Saxon Laws Extant: from the Sixth Century to A.D. 1066*, Lawbook Exchange Ltd, 2007; W. Stubbs, *The Constitutional History of England, in its Origin and Development*, Cambridge, Cambridge University Press, 2011

. La centralizzazione implicò una istanza di controllo politico sulle leve militari, sulle imposte per la difesa e sull'impiego dell'esercito. L'amministrazione reale sviluppò strumenti contabili, sistemi di tassazione e contratti di fornitura che, seppure inizialmente in modo frammentato, posero le basi per una amministrazione più articolata della difesa e dell'economia bellica[3].

"Noi siamo poveri. Tutto quello che abbiamo è pane, vino e gaiezza. Il re dell'India è ricco di gioielli, leoni, leopardi ed elefanti, ma quel che gli manca è la vera fede. L'imperatore della Grecia e il re di Sicilia si gloriano di tessuti d'oro e d'argento, ma i loro uomini non sanno combattere. Questo lo sanno fare bene gli uomini dell'imperatore tedesco, ma egli non ha oro o seta. Uno soltanto è colui che tutto possiede ed è il re d'Inghilterra. Egli

[1] Sull'argomento si veda: C. Warren Hollister, *Anglo-Saxon Military Institutions on the Eve of the Norman Conquest*, Oxford, Oxford University Press, 1997; C. Daniell, *From Norman Conquest to Magna Carta: England 1066–1215*, Routledge, 2003.

[2]

[3] M. Knights, *Politics and Opinion in Crisis, 1678-81*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, pp. 17-25.

ha buoni combattenti, cavalli, oro, sete, gioielli, frutti, selvaggina e tant'altro ancora!"[4]. Così si esprimeva Luigi VII di Francia, dialogando con Walter Map, riferendosi a Enrico I d'Inghilterra che, è appena il caso di ricordarlo, sarebbe stato il sovrano che avrebbe promulgato nel 1100, su pressione del ceto aristocratico, la "*Charter of Liberties*", strumento precursore della Magna Carta. Al punto 11 lo statuto in parola concedeva ai cavalieri che avessero prestato servizio militare l'esenzione dalle tasse relative alle loro terre, al fine di poter predisporre il miglior equipaggiamento in armi e cavalli. A quest'epoca è peraltro calcolato che l'alto clero, per le sue terre, dovesse al re 784 cavalieri[5].

La conquista normanna aveva introdotto un paradigma completamente diverso: la forza armata non è più espressione della comunità, ma strumento del potere sovrano. Il servizio cavalleresco e la burocrazia militare creano un esercito che risponde a un'autorità astratta, non più ai vincoli di vicinato. Questo passaggio segna la nascita di un principio destinato a dominare la storia costituzionale europea: la forza armata diventa un'istituzione politica, non un dovere comunitario. Dal punto di vista filosofico e giuridico, ciò implica che la violenza legittima non è più distribuita tra i membri della società, ma concentrata nelle mani del sovrano. È il primo passo verso ciò che Max Weber definirà, secoli dopo, il «monopolio della forza legittima». Allo stesso tempo, la centralizzazione normanna apre la strada alla necessità di controllare giuridicamente il potere militare: proprio perché l'esercito diventa strumento del potere centrale, diventa anche potenziale minaccia per le libertà. Da qui nasce il lungo processo che condurrà alla Magna Carta e, più avanti, al Bill of Rights del 1689.[6]

È fortemente dubbio, tuttavia, che, in caso di appello alle armi, la risposta sarebbe stata effettivamente allineata a questi parametri. Nel 1159, difatti, fu introdotta la tassa, denominata "*scutagium*", grazie alla quale si poteva surrogare la prestazione del servizio militare con una prestazione in denaro. L'Atto dei Diritti, assieme alla Magna Carta, all'*Habeas Corpus Act*, alla Legge di Successione del 1701, con i trattati di unione, la *Common Law* e gli Statuti, costituiscono i fattori più notevoli del grande organismo costituzionale britannico[7].

La Magna Carta è nota naturalmente e soprattutto per fissare limiti all'arbitrio del sovrano e per stabilire diritti, procedure e consultazioni a favore di nobili, chiese e comunità urbane. Tuttavia, alcune clausole hanno implicazioni dirette e indirette sulla gestione del reclutamento, della tassazione e dell'impiego delle forze armate. In particolare sono previsti limiti all'imposizione di tasse e tributi per la difesa; la Carta, infatti, introduce principi di consenso e controllo tributario, richiedendo un giustificato o giustificabile motivo per le tasse necessarie alle campagne militari. Questo principio vincolava la discrezionalità reale nel reperire risorse finanziarie per la guerra. Inoltre vi è l'introduzione del controllo della mobilitazione, e sebbene non presenti una riforma nel senso moderno della leva, la Magna Carta istituiva dispositivi di responsabilità e procedure che vincolavano l'uso della forza a parametri giuridici e politici accettabili. La mobilitazione militare diventava quindi

[4] Cit. in H. Noltenius, *Un uomo dalla valle di Spoleto, Francesco tra i suoi contemporanei*, Padova, Edizioni Messaggero Padova, 1991, p. 102, tratto da W. Map, *Gualteri Mapes De nugis curialium, distinctiones quinque*, Printed for the Camden Society, 1850.
[5] A. Mockler, *Storia dei mercenari. Da Senofonte all'Iraq*, Bologna, Odoya, 2012, p. 30.
[6] Cfr. C. Warren Hollister, *Anglo-Saxon Military Institutions on the Eve of the Norman Conquest*, Oxford, Oxford University Press, 1997.
[7] Cfr. R. L Greaves., *Enemies Under His Feet: Radicals and Nonconformists in Britain, 1664-1677,* Redwood City California, Stanford University Press, 1990, pp. 114-126.

subordinata a dei meccanismi di consenso[8]. Del resto: "Se c'era una libertà alla quale ogni inglese, fin dalla fine del Medioevo, aveva assolutamente diritto, questa era la libertà di non prestare servizio nell'esercito".[9]

Questo passaggio imprime una svolta decisiva alla storia del costituzionalismo europeo: la guerra, fino ad allora prerogativa personale del sovrano, diventa oggetto di controllo politico. La forza armata non è più un'estensione della volontà regia, ma un'attività che richiede giustificazione pubblica. In termini filosofico e giuridico, ciò significa che la violenza legittima viene sottoposta a un principio di responsabilità, anticipando concetti moderni come la separazione dei poteri e il controllo parlamentare.

La Magna Carta inaugura così un modello in cui la sicurezza del regno non può essere garantita a scapito delle libertà dei sudditi. Il potere militare diventa compatibile con la libertà solo se inserito in un quadro di limiti giuridici. È un'idea che influenzerà profondamente il pensiero politico inglese, da John Fortescue a John Locke, e che troverà piena espressione nel *Bill of Rights* del 1689, dove si afferma che «il mantenimento di un esercito in tempo di pace senza il consenso del Parlamento è illegale».[10]

Il passaggio dalla milizia territoriale al soldato professionale non è perciò soltanto un cambiamento istituzionale: è una trasformazione sociale. La milizia medievale era composta da cittadini che difendevano la propria comunità; l'esercito moderno è composto da individui che difendono lo Stato, spesso lontano dal proprio luogo di origine. Questo mutamento modifica profondamente il rapporto tra individuo, potere e violenza legittima.

Già la centralizzazione normanna aveva introdotto «una burocrazia crescente per la gestione delle forze armate» e un controllo politico sulle leve militari e sulle imposte per la difesa. La guerra diventa un'attività amministrata, non più un dovere comunitario. Dal punto di vista giuridico, ciò comportò che la legittimità dell'uso della forza non derivasse più dalla partecipazione diretta dei cittadini, ma dalla legalità delle istituzioni che la esercitavano. È un passaggio che prepara la nascita dello Stato moderno, in cui la sicurezza non è più un compito privato, ma una funzione pubblica specializzata come altri settori.

Questa trasformazione, tuttavia, genera anche nuove tensioni: un esercito professionale può essere più efficiente, ma anche più distante dalla società. Da qui nasce la necessità di strumenti di controllo, come la Magna Carta, l'Habeas Corpus e il Bill of Rights, che impediscono alla forza armata di diventare un potere autonomo. In questo senso, la storia inglese rappresenta un caso peculiare: mentre in molte monarchie europee l'esercito diventa strumento della sovranità assoluta, in Inghilterra esso diventa progressivamente subordinato alla legge e al Parlamento, come sancito dal Bill of Rights del 1689. La professionalizzazione militare, lungi dall'essere un semplice fatto tecnico, diventa così uno dei fattori che contribuiscono alla definizione dell'equilibrio costituzionale britannico.

Come dimostrato da Michael Duffy, infatti, tra il XVI e il XVIII secolo gli Stati europei assistono a una crescita senza precedenti delle forze armate permanenti, accompagnata

[8] Sull'argomento si veda, della più recente bibliografia: D. A. Carpenter, *Magna Carta*, London, Penguin Classics, 2015; R. Turner, *Magna Carta*, Routledge, 2003; J. C. Holte, *Magna Carta*, Cambridge, Cambridge University Press, 1965.

[9] Cfr. Mockler, *op. cit.,* p. 119. Sull'argomento si veda: A. E. Dick Howard, *Magna Carta: Text and Commentary,* Charlottesville Virginia, University of Virginia Press, 1998. Più in generale: P. Contamine, *La guerra nel Medioevo*, Bologna, il Mulino, 2011.

[10] A riguardo dell'impatto sociale della Magna Carta e del rapporto di poteri tra sudditi e monarchia si veda il lavoro di D. Carpenter, *Magna Carta*, *op. cit.*, in particolare p. 98 e seguenti e p. 124 e seguenti.

da un aumento della complessità amministrativa, della spesa pubblica e della capacità fiscale. L'esercito professionale non è più un aggregato temporaneo di milizie locali, ma un apparato stabile, disciplinato e costoso, che richiede strutture burocratiche permanenti e un controllo politico continuo.[11]

Il "Disbanding of the Army Act" del 1660

La necessità di sciogliere il New Model Army di Oliver Cromwell condusse alla legge di smobilitazione dell'esercito del 1660. Questo provvedimento si configurava come un atto parlamentare emblematico di una fase di transizione istituzionale e finanziaria immediatamente successiva alla restaurazione monarchica. Esso era orientato alla rapida ed effettiva dissoluzione delle forze armate presenti nel regno, comprese le guarnigioni dislocate in Inghilterra, Galles e a Berwick-upon-Tweed, nonché i contingenti inglesi stanziati in Scozia. L'obiettivo principale del provvedimento era duplice: da un lato, alleggerire il paese dall'onere economico connesso al mantenimento dell'esercito; dall'altro, ristabilire la centralità normativa del Parlamento, consolidando al contempo l'ordine legale e le libertà civili attraverso una procedura di dismissione attentamente strutturata[12]. In tale contesto, il Parlamento istituì una Commissione di alto rango, composta, tra gli altri, dal duca di York e dal duca di Albemarle, affiancati da alte cariche istituzionali, quali il *Lord High Chancellor*, il *Lord Steward* e ulteriori esponenti dell'aristocrazia. L'organo poteva operare anche in forma ridotta qualora fossero stati presenti almeno tre membri, con l'obbligo tuttavia di includere almeno un rappresentante per ciascuna delle due Camere. Alla Commissione era affidato il compito di dirigere, coordinare e attuare il processo di smobilitazione, definire le norme contabili, disciplinare i pagamenti e impartire direttive operative alle unità coinvolte, garantendo che l'intera procedura si svolgesse in modo ordinato, tempestivo e coerente con le esigenze della finanza pubblica[13].

Sul piano finanziario, la legge attribuiva ai commissari di guerra la responsabilità dell'emissione delle somme necessarie, subordinando tuttavia tali pagamenti alle indicazioni della Commissione o di almeno tre dei suoi membri. Il sistema prevedeva rigorosi obblighi di rendicontazione e controllo: i commissari dovevano verificare la disponibilità dei fondi, emettere assegni e ordini di pagamento e assicurare la piena tracciabilità delle spese. A tal fine era previsto un meccanismo contabile articolato, che includeva l'intervento di revisori incaricati di esaminare i conti delle unità militari e delle guarnigioni. Tali revisori prestavano giuramento e operavano sotto la supervisione dei medesimi commissari. L'assetto procedurale risultante combinava pertanto un rigoroso controllo contabile con una amministrazione fortemente centralizzata, finalizzata a prevenire inefficienze e distorsioni nella gestione delle risorse pubbliche destinate alla dismissione delle forze armate[14]. La procedura di smobilitazione assumeva quindi la forma di un complesso processo amministrativo. I documenti con i nomi degli ufficiali a capo di ciascun reggimento o guarnigione ven-

[11] Per una comparazione europea della trasformazione del professionismo militare nel periodo, si veda il volume di M. Duffy, (edited by), *The Military revolution and the State. 1500-1800*, Exeter, Exeter Univ, 1980. Oltre alla professionalizzazione delle forze armate nell'esercito francese dell'Ancien Regime, il volume tratta, pag 49 e ss., della fondazione del *British naval power.*

[12] Cfr. E. Hyde Clarendon, *The History of The Rebellion and Civil Wars in England to Which is Added an Historical View of the scholar select*, Sidney, Wentworth Press, 2019, pp. 224-229.

[13] Cfr. R. Hutton, *The Restoration: A Political and Religious History of England and Wales, 1658-1667*, Oxford, Oxford University Press, 1993, pp. 150 -162.

[14] Cfr. D. G. Chandler, I. F. W. Beckett, *The Oxford History of the British Army,* Oxford, Oxford University Press, 2003, pp. 241-255.

ivano sigillati e custoditi, per essere successivamente letti pubblicamente nel corso delle sessioni parlamentari. Erano inoltre previste specifiche eccezioni per alcune guarnigioni, in particolare quelle di Hull, Berwick e Carlisle, per le quali si stabiliva una dismissione graduale e differenziata, in ragione delle particolari esigenze di sicurezza e di carattere logistico[15]. Parallelamente, il provvedimento disciplinava inoltre la gestione degli arretrati retributivi, stabilendo che ufficiali e soldati che avevano prestato servizio entro determinate finestre temporali avessero diritto alla corresponsione delle somme dovute per i periodi pregressi. Sul piano organizzativo, alcuni reparti di diretta afferenza reale, tra cui quelli associati ai duchi di York e di Gloucester, nonché i principali corpi di cavalleria e fanteria, erano destinatari di modalità di dismissione specifiche e in parte privilegiate, con la possibilità di adottare disposizioni individuali volte a salvaguardare la continuità della sicurezza nazionale e l'adeguato mantenimento delle strutture difensive. Nel complesso, l'atto non si limitava a sancire la cessazione operativa delle forze mobilitate, ma codificava altresì un modello di gestione finanziaria e contabile volto a garantire coerenza amministrativa, responsabilità istituzionale e stabilità nel corso della delicata fase di transizione politica e militare[16].

Un evento insolito e notevole si sarebbe prodotto nel 1628, con la *Petition of Right*, conseguenza di un acuto contrasto di natura soprattutto fiscale, tra Sovrano e Parlamento. Re Carlo I, infatti, aveva disposto, attraverso l'introduzione della legge marziale, l'obbligo per i privati cittadini di ospitare e sostentare i soldati e i marinai, prescrizione poi contestata dal punto VI della Petizione, fatta salva la libera volontà del cittadino[17]. Erano schermaglie che, nel lungo termine, avrebbero condotto sull'orlo della rivoluzione.

Costituzione e Rivoluzione inglese

Il *Bill of Rights*, approvato dal Parlamento nel 1689 all'indomani della *Glorious Revolution*, contribuì a definire in modo più preciso l'equilibrio tra la prerogativa monarchica e l'autorità parlamentare. Tra le disposizioni di maggiore rilievo, per l'argomento in oggetto, si colloca il divieto per il sovrano di mantenere un esercito permanente in tempo di pace senza il consenso del Parlamento; principio destinato a incidere profondamente sulla configurazione costituzionale del potere militare nello Stato inglese[18].

Il divieto di mantenere un esercito permanente in tempo di pace, sancito dal *Bill of Rights* non è soltanto una norma tecnica: è la risposta a una lunga tradizione di pensiero politico che vede nell'esercito professionale una minaccia strutturale alla libertà. La paura dello *standing army* attraversa tutta la cultura inglese del XVII secolo, dai repubblicani di Harrington ai whig moderati, fino a Locke. Il testo ricorda come il Bill of Rights subordini l'esercito al consenso parlamentare, impedendo la formazione di un potere militare autonomo e sottratto al controllo politico. Questo principio nasce dall'esperienza storica della guerra civile e del *New Model Army*, percepito come strumento di potere politico indipendente. Dal punto di vista politico e giuridico, il problema è chiaro: un esercito permanente

[15] Cfr. J. Childs, *The Army of Charles II*, Routledge, 1976, pp. 53-67.
[16] Cfr. M. J. Braddick, *State Formation in Early Modern England, C.1550-1700*, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, pp. 275-284.
[17] Sull'argomento si veda: E. Read Foster, *Petitions and the Petition of Right*, Journal of British Studies, vol. 14, n. 1, 1974, pp. 21-45.
[18] Cfr. G. Burton Adams, H. Morse Stephens, *Select Documents of English Constitutional History*, Whitefish Montana, Kessinger Publishing, 2007, pp. 135-148.

te sulla necessità che la forza armata sia temporanea, controllata, finanziata e autorizzata dal Parlamento. È un modello che anticipa il moderno principio di *"civilian control of the military"*, oggi considerato uno dei pilastri delle democrazie liberali.[19]

Durante la Guerra dei Sette Anni e nei conflitti ad essa connessi, il *writ* di *Habeas Corpus* fu progressivamente impiegato quale rimedio giurisdizionale volto a contestare l'arresto e la detenzione di soldati e marinai reclutati, talvolta anche mediante pratiche coercitive o arbitrarie. L'utilizzo di tale strumento si sviluppò nonostante una cornice procedurale caratterizzata da evidenti limiti strutturali, senza tuttavia compromettere la funzione riparatoria tradizionalmente attribuita all'istituto, neppure in contesti di coercizione militare[20]. All'inizio del periodo bellico si registrò un incremento significativo delle richieste di *Habeas Corpus* da parte di individui sottoposti a reclutamento forzato: inizialmente soprattutto marinai e, in fasi successive, anche soldati. Ciò avveniva all'interno di un contesto processuale che, all'epoca, si limitava prevalentemente alla verifica dei vizi formali della dichiarazione di detenzione. Permanevano inoltre rilevanti incertezze circa l'autorità giurisdizionale competente a emettere il *writ* durante i lunghi periodi di sospensione dell'attività dei tribunali; analogamente, mancava un efficace potere di procedere per oltraggio alla corte nei confronti dei soggetti che disobbedissero all'ordine giudiziario[21]. Nonostante tali lacune procedurali e istituzionali, l'impiego dell'*Habeas Corpus* come rimedio contro l'arruolamento coatto conobbe una significativa diffusione, in particolare all'interno della Marina e, nei periodi di coscrizione obbligatoria, anche nell'Esercito. La pratica si consolidò gradualmente, superando ostacoli formali e resistenze politiche, fino a determinare, verso la fine del XVIII secolo, una crescente centralità dei marinai reclutati tra i principali utilizzatori del *writ*[22]. Di particolare rilievo appare poi l'ambito di revisione giuridica e la procedura applicabile all'*Habeas Corpus* nei casi di arruolamento forzato, e come, nonostante le carenze procedurali e i limiti relativi alla giurisdizione e ai meccanismi coercitivi di esecuzione, la pratica abbia conosciuto una progressiva espansione, in particolare tra il personale della Marina. Emerge una tensione significativa tra i limiti formali e procedurali dell'*Habeas Corpus* e la sua efficacia politica e sociale quale strumento di contrasto all'arruolamento forzato. Tale dinamica dimostra come istituti giuridici non pienamente supportati da una struttura giurisdizionale adeguata possano, nondimeno, svolgere una funzione di tutela concreta per specifici gruppi sociali, in particolare per i marinai. La progressiva centralità di questi ultimi tra gli utilizzatori del *writ* suggerisce inoltre un mutamento nelle pratiche di resistenza e nelle reti di tutela legale disponibili per il personale della Marina, con rilevanti implicazioni per la comprensione storica delle forme di opposizione ai sistemi di reclutamento coercitivo[23].

Nel complesso, emerge quella che può essere definita un'"*ambiguità strutturale*" dell'Habeas Corpus nei casi di arruolamento forzato: pur in presenza di evidenti limiti giurisdizionali e

[19] Sul dibattito filosofico giuridico, in special modo sul rapporto tra libertà individuali e poteri istituzionali si veda: Q. Skinner, *Liberty Before Liberalism*, Cambridge, Cambridge University Press, 1998, p. 59 e ss, ed inoltre per il significato giuridico della trasformazione delle milizie armate anche p. 72 e ss.
[20] Sull'argomento si veda: *Habeas Corpus Act 1679* – CHAPTER 2 31 Cha 2, link: https://www.legislation.gov.uk/aep/Cha2/31/2/data.xht?wrap=true
[21] Cfr. S.B. Chrimes, *English Constitutional History*, Oxford, Oxford University Press, 1978, pp. 22-31.
[22] Cfr. D. J. Medley, *Original Illustrations of English Constitutional History: -1910*, New York, Cornell University Library, 2009, pp. 152-156.
[23] Cfr. W. Blackstone, *Commentaries on the Laws of England, Vol. 4*, Chicago, University of Chicago Press, 1979, pp. 312-323.

procedurali, lo strumento riuscì a radicarsi nella prassi e ad espandersi, soprattutto tra i marinai, offrendo un punto di riferimento per successive analisi comparative tra contesti marittimi e terrestri e tra differenti periodi bellici.

Nel quadro normativo delineato dal *Bill of Rights* del 1689, la dimensione militare emerge inoltre come un elemento centrale nella ridefinizione dell'equilibrio tra sovranità monarchica e prerogative parlamentari, segnando un'evoluzione strutturale dell'esercizio del potere pubblico verso una legittimazione prevalentemente parlamentare. Sul piano testuale, l'atto stabilisce espressamente che ogni tentativo di esercitare prerogative regie al fine di sospendere o dispensare dall'osservanza delle leggi senza il previo consenso del Parlamento deve considerarsi illegale. Analogamente, viene dichiarata illegittima l'imposizione di tributi destinati al servizio della Corona in assenza dell'approvazione parlamentare[24]. Tali principi assumono immediato rilievo anche sul piano militare, poiché incidono direttamente sulla mobilitazione e sul finanziamento delle forze armate permanenti. In particolare, il documento sancisce l'illegittimità del mantenimento di un esercito in tempo di pace senza il consenso del Parlamento, respingendo il modello di "*standing army*" sottratto al controllo parlamentare che aveva caratterizzato precedenti specifici assetti[25].

La formulazione normativa ribadisce inoltre il divieto di adottare misure che, con finalità militari o di sicurezza interna, possano incidere sulla popolazione o sulle istituzioni statali senza una previa deliberazione parlamentare. In tal modo, l'atto subordinava l'impiego della forza armata al controllo della rappresentanza politica, introducendo un principio di trasparenza e responsabilità nelle decisioni di carattere militare. L'esercizio del potere regale di mantenere, convocare o impiegare un esercito viene pertanto subordinato al consenso del Parlamento, individuato come sede primaria della legittimazione legislativa in materia di ordine pubblico e sicurezza dello Stato[26].

Un ulteriore profilo di rilievo concerne la disciplina del possesso delle armi. Il documento riconosce ai sudditi protestanti il diritto di detenere armi per la difesa personale, entro i limiti stabiliti dalla legge. Tale previsione contribuisce a definire una cornice normativa entro la quale la difesa armata privata è ammessa, ma al contempo sottoposta a specifiche condizioni giuridiche, al fine di evitare sia fenomeni di armamento indiscriminato sia l'imposizione arbitraria di armamenti da parte dell'autorità. Parallelamente, il riconoscimento del diritto di petizione al sovrano offre un ulteriore canale istituzionale attraverso cui i sudditi possono presentare istanze di tutela nei confronti di eventuali abusi di potere, inclusi quelli suscettibili di incidere sulla gestione militare, quali questioni relative alla leva, agli armamenti o alla disciplina[27]. Nel suo complesso, il *Bill of Rights* del 1689 rafforza il ruolo del Parlamento quale garante della sicurezza dello Stato e dell'equilibrio costituzionale, impedendo la formazione di un potere militare autonomo rispetto al controllo politico. L'assemblea rappresentativa viene così a configurarsi come la sede principale per la determinazione delle condizioni di impiego delle forze armate, nonché per la definizione

[24] Cfr. A. L. Tyler, *Habeas Corpus in Wartime: From the Tower of London to Guantanamo Bay,* Oxford, Oxford University Press, 2017, pp. 280 -288.
[25] Cfr. P. D. Halliday, *Habeas Corpus: From England to Empire*, Cambridge, Harvard University Press, 2010, pp. 336-342.
[26] Cfr. J. Farbey, R.J. Sharpe, S. Atrill, *The Law of Habeas Corpus*, Oxford, Oxford University Press, 2011, pp. 92-112.
[27] Cfr. T. Bingham, *The Rule of Law*, London, Penguin, 2011, pp. 72-81.

dei limiti entro cui la Corona può reperire risorse e organizzare la difesa del regno[28]. La dimensione militare del *Bill of Rights* segna una svolta nella storia costituzionale inglese: l'uso e il mantenimento delle forze armate, così come le prerogative ad esse connesse, devono essere dichiarati, giustificati e finanziati attraverso procedure parlamentari trasparenti, consolidando un nuovo equilibrio istituzionale tra potere monarchico e autorità parlamentare[29].

Il "Disbanding Act of the Army" del 1698

La legge di smobilitazione dell'esercito del 1698–1699 si colloca all'interno di un più ampio processo di riorganizzazione istituzionale e finanziaria dello Stato inglese, successivo alla conclusione della guerra della Lega d'Augusta. In modo non dissimile dal precedente provvedimento del 1660, essa introduceva un articolato meccanismo normativo volto a disciplinare la liquidazione progressiva dell'apparato militare della Corona, rispondendo al contempo a esigenze di contenimento della spesa pubblica e di riequilibrio dei rapporti tra potere esecutivo e controllo parlamentare[30]. L'intervento legislativo stabiliva una serie di scadenze rigidamente programmate, entro le quali dovevano essere progressivamente sciolte, per quanto possibile, le unità armate operative nei territori della Corona, in particolare nel Regno d'Inghilterra, nel Galles e nella piazzaforte di Berwick-upon-Tweed, nonché nel Regno d'Irlanda. Tale procedura di smobilitazione non aveva tuttavia carattere assoluto: il testo prevedeva infatti alcune eccezioni mirate, finalizzate a garantire la permanenza in servizio di un numero limitato di reparti composti da soggetti qualificati come "*natural-born subjects*". Attraverso questa clausola si intendeva preservare un nucleo minimo di forza armata considerato politicamente affidabile e coerente con l'identità nazionale della monarchia protestante, escludendo implicitamente la permanenza di contingenti stranieri o di dubbia lealtà[31]. Il processo di disarmo era accompagnato da una serie di strumenti formali di intervento della Corona, mediante i quali veniva indicata con precisione numerica la consistenza delle unità interessate dallo scioglimento. Tali disposizioni rafforzavano un sistema di controllo centralizzato sulla cessazione delle attività militari e sulla gestione delle truppe congedate, evitando che la dissoluzione dell'esercito producesse vuoti amministrativi o margini di autonomia per i comandanti locali. In questo senso, la normativa mirava a garantire che la smobilitazione avvenisse secondo procedure rigidamente regolamentate e sotto la costante supervisione delle autorità centrali[32]. L'obiettivo perseguito dal legislatore era sostanzialmente duplice. Da un lato, il provvedimento intendeva ridurre in modo significativo i costi di mantenimento dell'apparato militare, che negli anni di guerra avevano gravato pesantemente sulle finanze statali. Dall'altro, esso mirava a favorire una più ampia stabilizzazione finanziaria dello Stato, predisponendo specifici strumenti di sostegno economico al processo di disarmo. In tale prospettiva, il Parlamento

[28] Cfr. F. W. Maitland, *The Constitutional History of England,* Cambridge, Cambridge University Press, 2001, pp. 425-430.
[29] Su questa stagione storica importante per l'evoluzione degli eserciti e delle leggi si veda: G. Parker, *La rivoluzione militare, le innovazioni militari e il sorgere dell'Occidente*, il Mulino, Bologna, 2012, cap. I, *La rivoluzione militare e l'Europa*, pp. 23-87, e: M. Howard, *La guerra e le armi nella storia d'Europa,* Laterza, Bari, 1978.
[30] Cfr. L. G. Schwoerer, *No Standing Armies! The Antiarmy Ideology in Seventeenth-Century England,* Baltimore Maryland, Johns Hopkins University Press, 1974, pp. 78-85.
[31] Cfr. J. R. Western, *The English Militia in the Eighteenth Century: The Story of a Political Issue 1660-1802,* Routledge, 2023, pp. 231-242.
[32] Cfr. J. W. Fortescue, *A History of the British Army – Vol. I (1066-1713),* London, Wagram Press, 2013, pp. 162-169.

autorizzò il ricorso a meccanismi di finanziamento straordinario destinati a coprire sia le spese immediate derivanti dallo scioglimento delle unità, sia eventuali pendenze finanziarie nei confronti delle truppe stanziate in Irlanda[33]. Particolarmente significativa, sotto questo profilo, era la previsione di un prestito pubblico di ottocentomila sterline, concesso al tasso annuo del sette per cento. Tale somma doveva essere rimborsata mediante le prime disponibilità del bilancio ordinario e destinata prioritariamente al pagamento degli arretrati e delle indennità spettanti alle unità disarmate. La misura rifletteva il crescente ricorso, da parte dello Stato inglese di fine Seicento, a strumenti di finanziamento pubblico organizzato, anticipando alcune dinamiche tipiche del nascente sistema creditizio statale. L'impiego di tali risorse consentiva inoltre di gestire la riallocazione del personale militare congedato, riducendo il rischio di tensioni sociali o di disordini derivanti dalla smobilitazione improvvisa di ampi contingenti armati[34]. Parallelamente, l'atto introduceva disposizioni di carattere punitivo, finalizzate a impedire la ricostituzione informale o clandestina di corpi militari. Ufficiali, amministratori o altre figure coinvolte nella catena di comando avrebbero potuto incorrere in sanzioni severe qualora avessero ostacolato il regolare scioglimento delle unità o favorito la permanenza irregolare di contingenti armati. Tali norme evidenziano la preoccupazione delle autorità politiche nei confronti della possibile sopravvivenza di centri di potere militare autonomi, percepiti come una potenziale minaccia alla stabilità costituzionale del regno[35]. Un ulteriore elemento di rilievo riguardava la definizione giuridica dei soggetti considerati "*nativi naturali*". Il testo legislativo specificava infatti che i soggetti naturalizzati non potevano essere equiparati, ai fini dell'applicazione dell'atto, ai "*natural-born subjects*". Questa distinzione aveva conseguenze dirette sulla composizione delle forze armate che potevano legittimamente rimanere in servizio e rifletteva una più ampia sensibilità politica nei confronti della presenza di militari stranieri nell'esercito della Corona. Allo stesso tempo, l'atto stabiliva condizioni particolari per le truppe irlandesi, prevedendo modalità specifiche per la loro eventuale permanenza temporanea in servizio o per il loro graduale disarmo. Nel complesso, l'insieme delle disposizioni contenute nel "*Disbanding Act*" si inseriva in una più ampia cornice di controllo politico, amministrativo e finanziario dell'istituzione militare[36]. Attraverso la combinazione di misure organizzative, strumenti finanziari e sanzioni giuridiche, il legislatore intendeva prevenire la sopravvivenza di residui di potere militare non pienamente subordinati all'autorità civile. La smobilitazione dell'esercito non rappresentava dunque soltanto una misura di contenimento della spesa pubblica, ma anche un passaggio fondamentale nel processo di definizione dei rapporti tra Parlamento, Corona e forze armate, volto a garantire una transizione ordinata verso un apparato militare drasticamente ridotto e strettamente controllato dalle istituzioni civili[37]. In questo contesto istituzionale si inseriscono anche le successive

[33] Sull'argomento si veda: Geoffrey S. Holmes, *The Making of a Great Power: Late Stuart and Early Georgian Britain, 1660-1722*, Harlow, Pearson Longman, 1993.
[34] Cfr. L. Colley, *Britons: Forging the Nation 1707-1837*, New Haven, Yale University Press, 2009, pp. 138-150.
[35] Sull'argomento si veda: M. Knights, *Politics and Opinion in Crisis, 1678-81*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006.
[36] Sull'argomento si veda: T. Harris, *Revolution: The Great Crisis of the British Monarchy, 1685-1720,* London, Penguin, 2007.
[37] Cfr. T. Harris, P. Seaward, M. Goldie, *The Politics of Religion in Restoration England*, Hoboken New Jersey, Wiley–Blackwell, 1990, pp. 110 -122.

evoluzioni della legislazione costituzionale inglese, tra cui la Legge di Successione del 1701, *Act of Settlement,* che stabilì l'esclusione dei cattolici dalla successione al trono e rafforzò ulteriormente il carattere confessionale e protestante della monarchia. Tale provvedimento contribuì a consolidare il quadro politico entro il quale veniva esercitato il controllo sull'apparato militare, rafforzando l'idea che la stabilità dello Stato dipendesse anche dalla lealtà religiosa e politica delle élite di governo. Da questa prospettiva può apparire sorprendente che strumenti di grande rilievo costituzionale come "*l'Atto di Unione del 1707"*, che sancì l'unificazione dei regni di Inghilterra e Scozia, non affrontassero direttamente questioni relative all'organizzazione dell'esercito[38]. Le disposizioni dell'atto si concentravano infatti prevalentemente su aspetti di natura commerciale, fiscale e marittima, lasciando sostanzialmente in secondo piano la disciplina delle forze armate. Questa scelta normativa suggerisce come, all'inizio del XVIII secolo, il problema del controllo dell'esercito fosse già stato in larga misura assorbito in altri strumenti legislativi e nelle pratiche istituzionali consolidate, mentre le priorità politiche dell'unione anglo-scozzese si orientavano soprattutto verso l'integrazione economica e la gestione delle rotte commerciali marittime[39].

In età contemporanea il servizio di leva fu prescritto, in via eccezionale ed episodica, durante i due conflitti mondiali. Il secondo dopoguerra, con l'alleanza militare della NATO e la guerra di Corea posero un problema costituzionale riguardo al comando delle truppe britanniche in capo ad un leader non britannico, e segnatamente al generale americano Dwight Eisenhower. Le condizioni poste furono che le unità, brigate o battaglioni, non venissero disaggregate, ma conservassero la loro identità nazionale, e non venissero segmentate e confuse tra le altre unità alleate. In sostanza era possibile l'integrazione, ma non la fusione. Le truppe britanniche avrebbero conservato i loro regolamenti di disciplina. Sotto l'aspetto legale nessun potere statutario sembrava necessario per porre le forze britanniche al comando di un generale americano, e neanche i precedenti della prima guerra mondiale sembravano indicare una necessità di questo tipo. Gli ordini provenienti dal Comando Supremo, inoltre, sarebbero stati adeguatamente interpretati dai comandi britannici intermedi. Naturalmente, tuttavia, il Ministro della Difesa avrebbe sottoposto questi strumenti all'approvazione del Re, nella sua qualità di comandante in capo delle Forze Armate. In una posizione speciale, però, veniva a trovarsi l'Ammiragliato, che avrebbe preferito non essere sottoposto a questa approvazione, a causa della particolare posizione costituzionale del *Lord High Admiral*. In tutti i casi era considerata del tutto necessaria l'approvazione del Governo. Evidentemente la cautela si estendeva anche alla condivisione di informazioni segrete che, in qualche modo, riguardassero la sicurezza dello stato e che, parimenti, generavano dubbi di natura giuridica e costituzionale[40].

Costituzione e rivoluzione americana

Il discorso pronunciato da Giorgio III nell'ottobre del 1775 riveste un interesse particolare nel quadro della mobilitazione militare che accompagnò una congiuntura eccezionale

[38] Cfr. J. Black, *Parliament and Foreign Policy in the Eighteenth Century*, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, pp. 202-218.
[39] Cfr. J. Scott, *England's Troubles: Seventeenth-Century English Political Instability in European Context*, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, pp. 417-424.
[40] Cfr. DEFE 7/685, BRITISH NATIONAL ARCHIVES. Un altro specifico capitolo, prodotto dalle esigenze di difesa, interna ed esterna, dell'impero britannico, fu l'*unicum*, politico ed istituzionale, costituito dal *British Indian Army*. Cfr. CAB-38-8-27, e CAB-38-3-77, BRITISH NATIONAL ARCHIVES.

quale quella determinata dalla rivolta delle colonie nord-americane[41]. In quel momento la crisi imperiale aveva ormai assunto una dimensione apertamente conflittuale, e la Corona si trovava nella necessità di giustificare dinanzi al Parlamento e all'opinione pubblica britannica una serie di misure straordinarie volte a rafforzare la capacità militare del regno. Il discorso reale, pertanto, non rappresenta soltanto un atto formale della comunicazione politica tra il sovrano e le Camere, ma costituisce anche una testimonianza significativa della strategia politico-militare con cui il governo britannico intendeva affrontare l'insurrezione coloniale[42].

Nel suo intervento, il sovrano annunciò di aver ricevuto "*the most friendly Offers of Foreign Assistance*" e dichiarò esplicitamente che, qualora tali offerte si fossero tradotte nella stipulazione di trattati, essi sarebbero stati sottoposti all'esame del Parlamento. L'affermazione introduceva, con notevole franchezza, la possibilità di ricorrere all'assistenza militare di potenze straniere o di contingenti non britannici, soluzione che evidenziava la difficoltà della Corona nel sostenere con le sole forze nazionali un conflitto ormai esteso su scala atlantica. Nello stesso passaggio del discorso, il re sottolineava inoltre di aver inviato una parte delle proprie truppe elettorali, ossia i contingenti provenienti dai domini tedeschi della dinastia hannoveriana, nelle guarnigioni di Gibilterra e di Port Mahon. Tale decisione era motivata dall'esigenza di liberare un numero maggiore di unità delle forze armate regolari britanniche, così da poterle destinare più efficacemente al mantenimento dell'autorità della Corona nelle colonie ribelli[43].

Il sovrano presentava queste misure come espressione della propria sollecitudine nei confronti del popolo britannico e della difesa congiunta degli interessi della monarchia e della nazione. In questa prospettiva si collocava anche il riferimento alla milizia nazionale, che egli descriveva come un'istituzione organizzata e regolata "*with equal Regard to the Rights, Safety, and Protection of My Crown and People*". La milizia, secondo l'argomentazione reale, avrebbe consentito di ampliare ulteriormente l'estensione e l'efficacia delle operazioni militari del regno, contribuendo a sostenere lo sforzo bellico senza compromettere l'equilib-

[41] Cfr. *Folios 139-141. Address to the King from the House of Lords returning thanks for the Speech from the Throne. Signed by Ashley Cowper, Clerk of the Parliaments,* 1775 Oct 26, SP 37/11/51; *Folios 156-157. Address to the King from the House of Commons returning thanks for the Speech from the Throne and expressing their concurrence with the King's thinking regarding the American colonies. Signed by J [John] Hatsell, Clerk of the House of Commons*, 1775 Oct, SP 37/11/59, *Folio 149. Circular dated at St James's from Lord Rochford to 35 named peers and others, including consuls, sending a printed copy of the King's speech to Parliament on the opening of the Session. A copy of the Addresses of both Houses will follow,* 1775 Oct 27, SP 37/11/55, BRITISH NATIONAL ARCHIVES, Kew. Sul discorso di Giorgio III si veda: C. L. Becker, *The History of the American Revolution,* New York, Alfred A. Knopf, 1945. Questo libro fornisce un'analisi complessiva della rivoluzione americana, inclusi i discorsi e le politiche del re Giorgio III; C. N. Davidson, *Revolution and the Word: The Rise of the Novel in America*, New York, Oxford University Press, 1986, esamina l'impatto della retorica politica, incluso il discorso di Giorgio III, sullo sviluppo della letteratura e della coscienza americana; N. Ferguson, *Empire: The Rise and Demise of the British World Order and the Lessons for Global Power,* New York, Basic Books, 2003, analizza il ruolo dell'Impero britannico e le tensioni coloniali, fornendo un contesto utile per comprendere le dichiarazioni del re; R. Middlekauff, *The Glorious Cause: The American Revolution, 1763-1789*, New York, Oxford University Press, 2005, è una trattazione dettagliata della rivoluzione americana che discute il discorso di Giorgio III nell'ambito delle sue conseguenze; S. Schama, *Rough Crossings: Britain, the Slaves and the American Revolution,* London, BBC Books, 2005, tocca le questioni sociali e politiche durante il periodo della Rivoluzione americana, incluso il contesto dei discorsi reali; D. Starkey, *Crown and Country: England through the Monarchy*, London, HarperCollins, 2006, è un esame della monarchia britannica, con focus sulle sue interazioni con le colonie americane e le conseguenze del discorso di Giorgio III.

[42] Sull'argomento si veda: J. D. R. Philips, *Two Revolutions and the Constitution: How the English and American Revolutions Produced the American Constitution*, Lanham, Maryland, University Press of America, 2021.

[43] Cfr. A. Taylor, *Rivoluzioni americane: Una storia continentale, 1750-1804*, Torino, Einaudi, 2017, pp. 143-151.

rio costituzionale tra autorità monarchica e diritti dei sudditi[44].

L'ipotesi di impiegare truppe straniere, o più precisamente, contingenti provenienti dai principati tedeschi legati alla monarchia britannica, suscitò tuttavia un dibattito intenso e per molti aspetti inedito nel contesto della politica britannica del XVIII secolo. L'eventualità che la Corona ricorresse a forze non nazionali per reprimere una ribellione interna all'impero interrogò profondamente sia l'opinione pubblica sia il dibattito parlamentare. Molti osservatori interpretarono tale scelta come un segnale della crescente distanza tra il governo metropolitano e le colonie, nonché come un indice delle difficoltà strutturali incontrate dalla Gran Bretagna nel gestire militarmente un conflitto che, pur originato da tensioni politiche e costituzionali, stava rapidamente assumendo i caratteri di una guerra su vasta scala[45].

In questo clima di crescente polarizzazione politica si inserirono le riflessioni di Edmund Burke, una delle voci più autorevoli del dibattito parlamentare dell'epoca. Nel celebre "*Speech on Conciliation with America*", pronunciato alla Camera dei Comuni il 22 marzo 1775, Burke sviluppò una critica articolata alla strategia coercitiva adottata dal governo britannico nei confronti delle colonie. Secondo l'oratore, il ricorso alla forza militare non solo appariva inefficace dal punto di vista pratico, ma rischiava anche di compromettere irrimediabilmente i fondamenti stessi del legame imperiale[46]. Burke sosteneva che la coesione dell'impero britannico non potesse essere garantita esclusivamente attraverso strumenti coercitivi, ma dovesse invece fondarsi sul riconoscimento e sulla salvaguardia delle libertà tradizionali di matrice inglese, di cui i coloni si consideravano legittimi eredi. In tale prospettiva, la forza militare non rappresentava una soluzione duratura alla crisi, bensì un rimedio potenzialmente distruttivo. L'uso della coercizione, infatti, avrebbe potuto annientare proprio ciò che la Corona dichiarava di voler preservare: il consenso politico e l'appartenenza condivisa a una comunità imperiale fondata su principi costituzionali comuni[47].

L'intervento di Burke evidenziava dunque la tensione tra due modelli di gestione dell'impero: da un lato, l'approccio militare e coercitivo sostenuto dal governo e implicitamente legittimato dal discorso reale; dall'altro, una concezione dell'autorità imperiale basata sulla mediazione politica, sul compromesso costituzionale e sul riconoscimento delle libertà coloniali. In questo senso, il dibattito suscitato dal discorso di Giorgio III e dalle successive discussioni parlamentari costituisce un osservatorio privilegiato per comprendere la trasformazione della crisi americana da conflitto politico-costituzionale interno all'impero a guerra aperta destinata a ridefinire profondamente l'assetto del mondo atlantico nella seconda metà del XVIII secolo[48].

---

[44] Cfr. J. Israel, *Il grande incendio: Come la rivoluzione americana conquistò il mondo. 1775-1848*, Torino, Einaudi, 2018, pp. 228-237.

[45] Cfr. G. C. Ward, K. Burns, *The American Revolution: An Intimate History*, New York, Knopf Publishing Group, 2025, pp. 425-433.

[46] Cfr. G. C. Ward, R. Burns, K. Burns, *The Civil War: An Illustrated History*, New York, Knopf Publishing Group, 1990, pp. 220-227. Sull'argomento si veda: Rockingham a Burke, 22 marzo 1775, *Wishes to know what happened in the Commons after Burke's speech [on his resolutions for conciliation with America]. Congratulates him on his speech*, SHEFFIELD CITY ARCHIVES.

[47] Sull'argomento si veda: R. Atkinson, *The British Are Coming: The War for America, Lexington to Princeton, 1775-1777 Vol. 1*, New York, Holt Paperbacks, 2020.

[48] Cfr. N. Philbrick, *Valiant Ambition: George Washington, Benedict Arnold, and the Fate of the American Revolution*, London, Penguin Books, 2017, pp. 364-377.

La Costituzione irlandese e il ruolo delle forze armate

Nel caso della Repubblica d'Irlanda la relazione tra l'ordinamento costituzionale e l'orizzonte militare assume una configurazione specifica, profondamente influenzata dal contesto storico e politico in cui si è sviluppato lo Stato irlandese nel corso del XX secolo. L'assetto costituzionale irlandese si caratterizza infatti per una forte enfasi sul controllo civile delle forze armate e per una disciplina giuridica che mira a garantire un equilibrio tra esigenze di sicurezza nazionale e tutela dei diritti fondamentali[49].

Il quadro normativo di riferimento è costituito dalla "*Bunreacht na hÉireann*", entrata in vigore nel 1937 e tuttora vigente, seppure modificata nel tempo attraverso numerosi emendamenti. Questo testo costituzionale rappresenta la fonte primaria dell'ordinamento giuridico irlandese e definisce i principi fondamentali dell'organizzazione dello Stato, disciplinando la distribuzione dei poteri tra le istituzioni, il sistema dei diritti fondamentali e le competenze degli organi di governo. All'interno di tale struttura normativa, la difesa nazionale e l'organizzazione delle forze armate trovano collocazione nell'ambito delle disposizioni che regolano il potere esecutivo. In particolare, l'articolo 28 della Costituzione irlandese attribuisce al Governo la responsabilità dell'esercizio dell'autorità esecutiva dello Stato. Questa disposizione implica che la direzione delle politiche di difesa e il controllo dell'apparato militare rientrino nella competenza dell'esecutivo, il quale opera nel quadro dei principi costituzionali e sotto la supervisione delle istituzioni democratiche[50].

Anche nel sistema costituzionale irlandese le forze armate svolgono un ruolo primario nella tutela della sovranità statale e nella protezione dell'integrità territoriale. La funzione principale dell'apparato militare consiste infatti nella difesa dello Stato da minacce esterne e nella salvaguardia delle istituzioni democratiche. Tale funzione rientra nella concezione tradizionale della difesa nazionale, secondo la quale lo strumento militare rappresenta un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'indipendenza dello Stato. Accanto a questa funzione primaria, l'ordinamento irlandese prevede la possibilità di impiegare le forze armate anche in ambito interno, a supporto delle autorità civili. In determinate circostanze, caratterizzate da situazioni di emergenza o da gravi minacce all'ordine pubblico, l'apparato militare può essere chiamato a collaborare con le istituzioni civili per garantire la sicurezza pubblica e il mantenimento dell'ordine. Tale impiego avviene generalmente in coordinamento con le forze di polizia nazionali, ossia la "*Garda Síochána*", e si inserisce nel quadro più ampio delle misure previste per la gestione delle crisi interne[51].

L'intervento delle forze armate in contesti di sicurezza interna è sottoposto a rigorosi limiti giuridici e istituzionali. L'ordinamento irlandese, infatti, attribuisce alle autorità civili la responsabilità primaria per il mantenimento dell'ordine pubblico, riservando alle forze armate un ruolo sussidiario e straordinario. Questa impostazione riflette la volontà di evitare una militarizzazione della sicurezza interna e di preservare il carattere democratico dell'ordinamento statale. Anche nel sistema costituzionale irlandese uno dei pilastri è rappresentato dal principio del controllo civile sulle forze armate. Tale principio, comune alla maggior parte delle democrazie costituzionali contemporanee, garantisce che l'apparato

[49] Sull'argomento si veda: G. Hogan, *The Origins of the Irish Constitution, 1928-1941*, Dublin, Royal Irish Academy, 2012.
[50] Sull'argomento si veda: O. Doyle, T. Hickey, *Constitutional Law: Text, Cases and Materials Second Edition,* Dublin, Clarus Press Ltd, 2019.
[51] Sull'argomento si veda: E. Kinsella, *The Irish Defence Forces, 1922-2022: Servant of the Nation*, Dublin, Four Courts Press, 2023.

militare rimanga subordinato alle istituzioni politiche legittimate democraticamente[52].
Nel caso irlandese, questo principio si traduce nella responsabilità politica del Governo e, in particolare, del Ministro della Difesa, che esercita la supervisione amministrativa e strategica sulle forze armate. L'autorità civile determina le linee guida della politica di difesa, stabilisce le priorità strategiche e assicura che l'attività militare sia conforme ai principi costituzionali e alle decisioni politiche adottate dagli organi democratici. Il controllo civile si manifesta anche attraverso il ruolo del Parlamento, che esercita funzioni di indirizzo e controllo sull'operato dell'esecutivo in materia di difesa. Questo meccanismo istituzionale contribuisce a rafforzare la trasparenza e la responsabilità politica nelle decisioni relative all'impiego delle forze armate.
La Costituzione irlandese attribuisce grande importanza alla tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, prevedendo un articolato sistema di garanzie giuridiche. Tali garanzie assumono particolare rilevanza quando lo Stato si trova ad affrontare situazioni di emergenza o di minaccia alla sicurezza pubblica[53]. L'ordinamento costituzionale irlandese cerca infatti di mantenere un equilibrio tra due esigenze potenzialmente conflittuali: da un lato, la necessità di garantire la sicurezza dello Stato e la stabilità delle istituzioni; dall'altro, l'obbligo di proteggere i diritti e le libertà individuali. In questo contesto, l'impiego delle forze armate sul territorio nazionale deve sempre avvenire nel rispetto dei principi dello Stato di diritto e delle garanzie costituzionali. Le normative irlandesi stabiliscono pertanto procedure specifiche per disciplinare le circostanze in cui le forze armate possono intervenire in contesti di sicurezza interna. Tali procedure definiscono le modalità di coordinamento con le autorità civili, i limiti dell'azione militare e i meccanismi di controllo giuridico e politico sull'operato delle forze armate. L'impostazione adottata dalla Costituzione irlandese presenta alcune analogie con altri ordinamenti costituzionali europei, nei quali il principio del controllo civile e la subordinazione delle forze armate alle istituzioni democratiche rappresentano elementi fondamentali dell'architettura costituzionale. Ad esempio, la Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce che l'organizzazione delle forze armate debba essere conforme allo spirito democratico della Repubblica, mentre la Legge Fondamentale della Repubblica Federale di Germania introduce un sistema particolarmente articolato di controllo parlamentare sull'apparato militare[54].

Conclusioni

Lo studio della relazione tra lettera e libertà costituzionali britanniche e orizzonte militare percorre l'evoluzione della ingegneria della difesa e dell'organizzazione delle forze armate: da un esercizio personale e locale del potere – intrinsecamente arbitrario e frammentato – a un sistema dinamico e istituzionalizzato, governato da principi fondamentali dello Stato di diritto, dal controllo civile e dalla responsabilità istituzionale condivisa. Tale traiettoria evolutiva prende avvio dal *fyrd* anglosassone, una milizia endogena composta prevalentemente da liberi proprietari terrieri (*ceorlas*), vincolata a meccanismi feudali arcaici e

[52] Sull'argomento si veda: H. Murtagh, D. Murtagh, *The Irish Jacobite army*, Dublin, Four Courts Press, 2024.
[53] Cfr. M. O'Donoghue, *The Legacy of the Irish Parliamentary Party in Indipendent Ireland, 1922 – 1949*, Liverpool, Liverpool University Press, 2020, pp. 41- 49. Si veda anche: T. R. Dwyer, *Behind the Green Curtain: Ireland's Phoney Neutrality during World War II*, Dublin, Gill & Macmillan Ltd, 2010.
[54] Sull'argomento si veda: D. G. Chandler, I. F. W. Beckett, *The Oxford Illustrated History of the British Army*, Oxford, Oxford University Press, 1994.

a si intreccia profondamente con reti di fedeltà personale, strutture sociali stratificate e risorse locali limitate, risultando povera di qualsiasi standardizzazione operativa o logistica. La gestione della spesa appare particolarmente vulnerabile a inefficienze strutturali, derive clientelari e conflitti asimmetrici tra élites nobiliari e comunità rurali, dove il *fyrd* fungeva da strumento di difesa territoriale contro le incursioni vichinghe, ma soffriva di ritardi nella convocazione e di defezioni sistematiche.

La successiva conquista normanna (1066) e la correlata centralizzazione del potere regio innescano una transizione cruciale: il modello del servizio cavalleresco, ancorato a rapporti di vassallaggio gerarchico e a obblighi di *servitium debitum*, integra progressivamente o completa la milizia diffusa con una struttura più coesa e professionalizzata. Accompagna tale mutazione l'emergere di apparati burocratici proto moderni che codificano criteri rigorosi per il bilancio bellico, il reclutamento selettivo e l'impiego strategico delle risorse militari. Queste innovazioni pongono le basi per una amministrazione delle forze armate subordinata a norme procedurali comuni e a un'autorità centrale, mitigandone le frammentazioni feudali.

Dalla *Magna Carta Libertatum*, con le sue clausole sulla regolamentazione della feudalità militare, al *Bill of Rights*, e le petizioni di diritto sul reclutamento, il *Petition of Right* del 1628, si consolida un paradigma di consenso costituzionale, *accountability* e supremazia parlamentare. La prerogativa monarchica sulla difesa – un tempo assoluta e discrezionale – si delimita entro confini trasparenti e giuridicamente vincolati, evolvendo verso un ambito di responsabilità collettiva. Tale dinamica è esemplificata dalla *Declaration of Rights*, che vieta la sospensione unilaterale delle leggi marziali e impone il consenso parlamentare per l'imposizione fiscale bellica, trasformando la Corona da arbitro sovrano in attore istituzionale responsabile.

Le successive misure di smobilitazione, quali i *Disbanding Acts* del 1660 e del 1698–1699, rivolto contro l'esercito *standing* di Guglielmo III, illustrano l'integrazione strutturale della scienza della finanza pubblica e della contabilità statale come strumenti per eradicare residui di autonomia militare, garantire la sostenibilità finanziaria post-bellica e preservare l'equilibrio costituzionale tra Parlamento, Corona e corpi armati. Questi atti non solo demilitarizzano le transizioni politiche, ma istituzionalizzano meccanismi di accertamento e rendicontazione che prevengono derive autoritarie, come quelle temute durante la Guerra Civile Inglese.

In ambito continentale e contemporaneo, casi paradigmatici come la Costituzione irlandese evidenziano la possibilità di un regime costituzionale che tuteli i diritti fondamentali, inclusa la libertà personale dall'arbitrio militare, subordinando la difesa nazionale a un coordinamento con obblighi democratici, controllo civile e cooperazione internazionale. Tale modello bilancia pragmatismo operativo, evidente nella neutralità armata adattata alle minacce ibride, con la sicurezza strategica, senza abdicare ai principi repubblicani.

In definitiva, la legittimità costituzionale dell'uso della forza armata è dipesa dalla sua integrazione strutturale in un ordinamento di regole, meccanismi di controllo e catene di responsabilità che, nel corso dei millenni, ha trasmutato una realtà militare radicata nelle matrici comunitarie e feudali in un meccanismo sofisticato, regolato dai *checks and balances* della democrazia costituzionale e dalla tutela intransigente dei diritti umani. Tale assetto si dimostra resiliente e adattivo alle sfide contemporanee, dalle cyber-threats a conflitti

asimmetrici, senza eludere i principi fondanti della convivenza civile e dello Stato di diritto.